

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42/2025
 della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Festa degli alberi 2025 scuola elementare di Cavareno e Romeno- impegno di spesa. CIG: B7279282EC

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di giugno alle ore 16:45 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno-Presidente		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
 il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Festa degli alberi 2025 scuola elementare di Cavareno e Romeno - impegno di spesa. CIG: B7279282EC

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Rilevato che le Amministrazioni Comunali di Cavareno e Romeno, su richiesta della relative Scuole Elementari, hanno deciso di contribuire all'organizzazione della consueta festa degli alberi che avrà luogo presumibilmente nei giorni dal 06 al 13.06.2025, assumendo a carico del bilancio la spesa per la fornitura dei generi alimentari.

Rilevato che per la fornitura dei generi alimentari è stata interpellata la locale Famiglia Cooperativa Val di Non, come da preventivo prot. 1001 del 04.06.2025 per un importo presunto di € 1.100,00.

Ricordato che per le modalità di acquisizione/fornitura di beni e servizi, si richiamano le norme in materia che stabiliscono il principio che tali acquisti siano effettuati mediante modalità elettroniche, tramite MEPA o altri mercati elettronici (quale il Contracta in Provincia di Trento); oppure ancora attraverso l'adesione alle convenzioni (CONSIP o APAC a livello provinciale). In particolare, l'articolo 36 ter1, comma 1, (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:

- a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;
- c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il Capo IV del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 23/1990 n. 23, approvato con DPGP 22.05.1991 n. 10-40/Leg. che disciplina la materia concernente gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; in particolare, l'articolo 23 stabilisce che i sistemi automatizzati per la scelta del contraente comprendono le gare telematiche ed il mercato elettronico.

Per l'acquisizione di beni e servizi, in determinati casi è possibile, peraltro, derogare dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico:

- a) è fatta salva la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale (Contracta) o nazionale (CONSIP);
- b) un'ulteriore eccezione è costituita dagli acquisti di limitato importo (spese minute): ai sensi dell'articolo 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori a 5.000,00 Euro (IVA esclusa).

Visto l'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23, che dispone che "fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei".

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, che dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", come ultimo modificato con l'art. 14 della L.P. 12.02.2019 che prevede la possibilità per la P.A.T., per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa), escludendo l'utilizzo del mercato elettronico e quindi della piattaforma Contracta.

Ricordato che le ragioni che consentono di procedere mediante trattativa diretta, in deroga alle procedure concorsuali, possono essere così riassunte:

- ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23., "fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei";
- i prezzi offerti sono stati giudicati congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;
- la ditta risulta adeguatamente attrezzata per eseguire le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati ottimali.

Preso atto che sussistono i presupposti di fatto e le ragioni per il ricorso alla trattativa privata diretta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, dato che gli importi sono inferiori a quelli richiesti dalla legge per esperire un confronto concorrenziale e di non ricorrere al mercato elettronico.

Ricordato che in data novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone;

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718 dd. 11/04/2024, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale del Comune di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il

diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025 e che dal 1 gennaio 2025 il comune di Ronzone tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferite all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027.";

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 19 del 27.12.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.";

Vista la delibera della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01 dd. 10.01.2025 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del 04.04.2025 di nomina del Responsabile del Servizio;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta dell'Unione.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di affidare, trattativa privata e per quanto meglio esposto nella premessa, alla Famiglia Cooperativa Val di Non con sede a Borgo d'Anaunia (TN) p.iva 00104670229, la fornitura di generi alimentari da consumarsi in occasione della festa degli alberi 2025 delle scuole elementari di Cavareno e Romeno, per un importo presunto di € 1.100,00;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, per € 550,00 al capitolo 661/1 M.P. 04.02 – P.F. 1.03.01.02.999 e per € 550,00 al capitolo 685/2 m.p. 04.02 p.f. 1.03.02.99.999 del bilancio 2025-2027 che presentano adeguata disponibilità;
3. di autorizzare fin da ora il responsabile del servizio finanziario del pagamento della spesa derivante dal presente provvedimento, nel limite della spesa autorizzata, previa acquisizione delle regolari fatture e visto a cura dell'assessore competente di liquidazione e conformità agli accordi assunti;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Famiglia Cooperativa Val di Non;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Provincia di Trento Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;
7. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.